

AULA A

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLI ESSENTE DIRITTI



10628.06

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE

9 MAG. 2006

Sezione Lavoro

Oggetto: Lavoro

Composta dai magistrati:

R.G.N. 29121/2003

Salvatore Senese - Presidente

1350/2004

Francesco Antonio Maiorano - Consigliere

Pasquale Picone relatore

Rep.

Paolo Stile

Cron. 10628

Aldo De Matteis

Ud. 17.1.2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale proposto da

COMUNE DI CEPAGATTI, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi, n. 18, presso lo studio legale associato Falivena e Pirrottina, difeso dall'avv. Vittorio Supino con procura speciale apposta a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

142

1

D. [REDACTED] G. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno, n. 3, presso l'avv. Stefano Notarmuzi, difeso dall'avv. Luigi Cinque con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-resistente-

e nei confronti di

D. [REDACTED] A. [REDACTED]

-intimato-

e sul ricorso incidentale proposto da

D. [REDACTED] G. [REDACTED] come sopra domiciliato e difeso;

-ricorrente-

contro

COMUNE DI CEPAGATTI, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

-resistente-

e nei confronti di

D. [REDACTED] A. [REDACTED]

-intimato-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 961 in data 5 agosto 2003 (R.G. 755/2002);

sentiti, nella pubblica udienza del 17.1.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; gli avv. Supino e Cinque; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento dei motivi da 1^a a 7 del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza in data 7.11.2001, ha rigettato la domanda proposta da G. [redacted] D. [redacted] contro il Comune di Cepagatti e A. [redacted] I. [redacted] V. [redacted] per la reintegrazione nelle funzioni di comandante della polizia municipale, l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D/1, e la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, nonché al risarcimento dei danni morali e alla salute.

2. L'impugnazione del D. [redacted] è stata accolta in parte dalla Corte di appello di L'Aquila, con la statuizione di condanna del Comune ad inquadrarlo, con decorrenza 15.11.2000, nel profilo di responsabile dei servizi di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, con il pagamento delle relative differenze retributive, ed a reintegrarlo nelle funzioni di comandante della polizia municipale.

3. La Corte di appello, accertato che al D. [redacted] vincitore di concorso, erano state affidate le funzioni di comandante del Corpo di polizia municipale, ha ritenuto illegittimo il decreto del sindaco n. 4 del 31.3.2000 con il quale era stato assegnato al segretario comunale (anche) il servizio di vigilanza (che sottraeva al D. [redacted] la responsabilità del Corpo, Corpo in tal modo inserito nell'ambito di struttura diversa); illegittime, di conseguenza, sono state ritenute anche le deliberazioni di Giunta n. 120 e n. 260 del 2000, con le quali era stato dichiarato vacante il posto apicale dell'area della vigilanza, provvedendo poi al conferimento del posto stesso ad A. [redacted] D. [redacted] a seguito di procedura di mobilità. Sulla base di questa premessa, la sentenza ha fatto applicazione dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di comparto, che disciplinava il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza proveniente dall'ex VI qualifica funzionale e già incaricato con atti formali delle funzioni di

responsabile dell'intera area, nonché del personale addetto a compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari o inferiore qualifica.

4. L'appello è stato, invece, ritenuto non meritevole di accoglimento nella parte in cui rivendicava il diritto al risarcimento del danno dei danni morali e alla salute, dovendosi escludere che l'illecito imputato al Comune integrasse gli estremi del reato e che sussistesse danno biologico non risarcibile in forma specifica con l'assegnazione alle mansioni di comandante del Corpo di polizia municipale.

5. La cassazione della sentenza è domandata dal Comune di Cepagatti con ricorso per sette motivi, al quale resiste con controricorso G. [redacted] I. [redacted] proponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo; al ricorso incidentale resiste l'amministrazione comunale con controricorso; non ha svolto attività di resistenza A. [redacted] D. [redacted] Il D. [redacted] ha anche presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione di norme di diritto in relazione alla disapplicazione del decreto sindacale n. 4 del 31.3.2000 e delle successive deliberazioni di giunta n. 120 del 20.6.2000 e n. 260 del 21.12.2000. Si sostiene che gli atti amministrativi divenuti inoppugnabili non possono essere disapplicati nel giudizio ordinario, anche perché la disapplicazione non assicura la tutela del soggetto controinteressato.

2.1. Questo motivo è destituito di fondamento giuridico.

La disapplicazione nel giudizio ordinario degli atti amministrativi non conformi a legge, istituito contemplato dall'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), e

specificamente disciplinato con riguardo alle controversie di lavoro pubblico dall'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è strumento processuale apprestato a tutela dei diritti soggettivi. Ne consegue la totale insensibilità rispetto all'istituto (anch'esso di natura meramente processuale) dell'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo, pertinente al solo giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi da parte di soggetti titolari di interessi legittimi e che preclude una decisione nel merito della controversia (preclusione, peraltro, rilevabile, solo dal giudice amministrativo). La radicale diversità di oggetto del giudizio amministrativo rispetto a quello del giudizio ordinario, ancorché in quest'ultimo vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, del resto, è positivamente sancita con la regola secondo cui l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (ultimo periodo del comma 1 dell'art. 63, cit.).

Quanto alla tutela del "controinteressato", la qualificazione è esclusiva del processo amministrativo, mentre, in quello ordinario e rispetto alla tutela dei diritti azionati, operano le regole processuali di cui agli art. 102 e seguenti c.p.c.

3. Va a questo punto precisato che, come fatto palese dal dispositivo della sentenza impugnata, sono state emanate due statuizioni: a) la condanna del Comune a restituire al D[] le funzioni proprie di comandante della polizia municipale, illegittimamente sottrategli; b) la condanna ad inquadrarlo nella categoria D, posizione economica D/1, a decorrere dal 15.11.2000, con il pagamento delle conseguenziali differenze di retribuzioni.

Tutti i restanti motivi del ricorso principale sono diretti a censurare queste due statuizioni, con argomentazioni in gran parte inerenti ad entrambe.

3.1. Il secondo motivo, infatti, denuncia vizio di motivazione in relazione ai fatti accertati nel giudizio di primo grado, rispetto ai quali era mancato un diverso, valido, accertamento: l'assenza di autonomia dell'area della vigilanza; l'affidamento ad altri dipendenti della supervisione di alcuni servizi di vigilanza; la posizione del segretario comunale, che, esercitando le funzioni di direttore generale, ben poteva assumere la responsabilità del servizio vigilanza.

3.2. Il terzo motivo denuncia vizio della motivazione sempre in relazione alla ritenuta autonomia e responsabilità dell'area vigilanza, che si afferma non istituita come tale nell'ambito dell'organizzazione del Comune prima dell'emanazione del regolamento 25.5.2000 (delibera di giunta n. 100), risultando inserita nel settore I - affari generali e vigilanza urbana, essendo le funzioni di comandante del corpo affidate al preposto al settore medesimo.

3.3. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei contratti collettivi in relazione alla ritenuta illegittimità dell'attribuzione delle funzioni di responsabile della vigilanza al segretario comunale. Lo stesso profilo è investito dal quinto motivo: la responsabilità dell'area di nuova istituzione doveva esser attribuita a dipendenti in possesso dei requisiti professionali; perciò venne affidata prima e al segretario comunale e, quindi, si decise di bandire il concorso per la copertura del posto.

3.4. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo nonché vizio della motivazione. Si afferma che al Di Lorito, inquadrato nella categoria C, posizione economica I (ex VI qualifica funzionale), profilo professionale di istruttore di vigilanza, non poteva applicarsi la previsione dell'art. 11, comma terzo, c.c.n.l. 31.3.1999, non esistendo un autonomo corpo di polizia municipale e non possedendo i requisiti per assumere le dette funzioni.



M

3.5. Con il settimo e ultimo motivo sono denunciate violazioni di norme di legge e di clausole del contratto collettivo: a) l'art. 29 ccnl 14.9.2000 non prevedeva un automatico inquadramento nella categoria D, posizione economica 1, contemplando al contrario apposite procedure selettive, cui il Di Lorito non poteva partecipare per difetto dei requisiti previsti (non era stato responsabile di autonoma area della vigilanza; aveva espletato soltanto attività di coordinamento e non anche di controllo; b) violazione in ogni caso dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che vieta l'acquisizione di qualifica superiore in forza delle funzioni espletate, come stabilito anche dagli accordi di interpretazione autentica ARAN - sindacati.

4. Per le ragioni già accennate, la Corte deve esaminare unitariamente il complesso delle censure contenute nei motivi da 2 a 7 del ricorso principale, stante sia la connessione tra le argomentazioni che le sostengono, sia la ripetizione identica di alcune di esse nel corpo di più motivi.

L'esito dell'esame è l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

5. In primo luogo, il ricorso principale è fondato nella parte in cui domanda la cassazione della statuizione relativa all'accertamento del diritto del Di Lorito all'inquadramento nella categoria D.

5.1. La Corte di L'Aquila ha fatto applicazione delle clausole della contrattazione collettiva nazionale del comparto regioni-enti locali. Del contenuto di queste clausole la Corte conosce direttamente, al fine di verificare la sussistenza dei denunciati vizi di violazione o falsa applicazione delle disposizioni che vi sono contenute (art. 63, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

5.2. Correttamente la sentenza impugnata non ha fatto riferimento alla norma contenuta nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999, siccome interamente sostituita dalla disciplina dettata dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di

lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (G.U. Serie Generale n. 196 del 27.11.2000), stipulato il 14 settembre 2000 - Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità - Il contenuto dell'art. 29 è il seguente:

1. In attuazione dell'art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^aq.f., nelle seguenti ipotesi:

a) personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;

b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;

c) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al DPR. n. 268/87 che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art. 21, comma 6, DPR. n.268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell'art.15, comma 5, CCNL dell'1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b), entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle



procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.

7. A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett.

a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale", con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett.

b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate.

8. Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art.11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999.

9. La disciplina del presente articolo ha carattere di specialità e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1.

5.3. La sentenza impugnata ha interpretato la clausola nel senso che, sussistendo i requisiti previsti, il diritto al superiore inquadramento fosse insorto alla scadenza del termine previsto dal comma 5.

Una tale interpretazione varrebbe a rendere la clausola contrattuale nulla per violazione di norme imperative.

La disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione gli art. 35 e 52 d.lgs. 165/2001), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte. Ed inoltre, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesto, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno (si rinvia alle considerazioni contenute nelle decisioni delle Sezioni unite della Corte: 15403/2003; 1886/2003; 3948/2004; 6217/2005).

5.4. In realtà, la disposizione contrattuale non si pone in contrasto con i richiamati principi e regole inderogabili, siccome si limita a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^aq.f., nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lettere a), b) e c) del comma 1. Tale iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in

una verifica selettiva per il personale di cui alle lettere a) e b) - per il quale soltanto, peraltro, opera il termine di due mesi applicato dal giudice del merito - e in procedure selettive per il personale di cui alla lettera c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Risulta perciò evidente l'assenza di qualsiasi automatismo e il condizionamento dell'inquadramento all'esito positivo delle procedure previste, cosicché la statuizione della sentenza impugnata, che tale automatismo ha ritenuto, va cassata per violazione dell'art. 29 del ccnl.

6. Sulla diversa domanda di restituzione alle mansioni di comandante del Corpo di polizia municipale, la sentenza impugnata ha fatto applicazione del comma 1 dell'art. 52 d.lgs. 165/2001: *Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi...* E⁶ tuttavia il ricorso principale è fondato nella parte in cui denuncia violazione di norme e vizi di motivazione in relazione all'accertamento concernente la dequalificazione professionale subita dal D. [REDACTED]

6.1. In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata è carente nella parte in cui, valorizzando dati meramente formali, non ha approfondito l'indagine sulle mansioni effettivamente svolte dal D. [REDACTED] vincitore di concorso bandito per la copertura del posto di comandante della polizia urbana di VI q.f., a partire dall'1.12.1996. D'altra parte, la carenza dell'accertamento è resa particolarmente evidente dal fatto che, in sede di applicazione dell'art. 29 ccnl (erronea, come si è constatato), il giudice del merito ha rinunciato a stabilire se il D. [REDACTED] rientrasse tra i dipendenti di cui al comma 1 lett. a) - personale al quale, con atti formali, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera

area di vigilanza - ovvero tra quelli di cui alla lett. c) - personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori.

6.3. In secondo luogo, più in particolare, stante la possibile organizzazione degli enti locali in quattro livelli, ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - articolo aggiunto dall'art. 28, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (settore, comprendenti un insieme di servizi inerenti ad area omogenea; servizio, caratterizzato da omogeneità di materia; unità operativa complessa, interna al servizio; unità operativa semplice, interna⁶ a unità operativa complessa), si rendeva necessario indagare i moduli organizzativi adottati via via dal Comune, specificamente in ordine alle competenze del servizio complessivo dell'area vigilanza e alla collocazione in essa del Corpo di polizia municipale.

6.4. Al riguardo, non era sufficiente, come ha ritenuto la sentenza impugnata, accertare che, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 7, era stato istituito nel comune il Corpo di polizia municipale, per ritenere che l'affidamento del servizio di polizia municipale alla responsabilità di soggetti diversi dal Sindaco comportasse di per se sottrazione delle attribuzioni fondamentali di comandante del Corpo di VII Qf.

In realtà, mentre l'art. 2 della legge indicata, relativo alle funzioni del sindaco, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il modulo organizzativo della competenza degli organi burocratici, in luogo di quelli politici (art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), è tutt'ora in vigore l'art. 9 della medesima legge nella parte in cui (comma 1) stabilisce che "il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo". Ciò per la ragione che i compiti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica sono affidati al Sindaco sul territorio

comunale, cosicché non è consentito assoggettare il comandante del Corpo al potere di ordine e direttiva dei dirigenti amministrativi, beninteso, limitatamente ai casi in cui il comandante operi nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 9 della legge.

Ma risulta assente nella sentenza impugnata qualsiasi accertamento circa la sottrazione delle specifiche competenze di cui all'art. 9, mentre le eventuali illegittimità dei moduli organizzativi adottati dal Comune non possono rilevare se non si sono tradotte in assegnazione di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita e non equivalenti.

7. Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio siano applicati i seguenti principi di diritto: a) l'art. 29 del CCNL del 14.9.2000, comparto regioni-enti locali, si interpreta nel senso che l'inquadramento nella categoria D del personale dell'area di vigilanza, destinatario della particolare disciplina contenuta nell'articolo, può essere conferito ai dipendenti solo all'esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti (modifica della dotazione organica, espletamento ~~del~~ procedure di verifica selettiva e atto di inquadramento e di affidamento delle nuove mansioni) prescritti nei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 29; b) la violazione, da parte delle amministrazioni datrici di lavoro, dell'obbligo di adibire il prestatore di lavoro alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti (art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001), va accertato in concreto, con riferimento alle modificazioni dei contenuti professionali delle attribuzioni della qualifica, non essendo sufficiente l'accertamento dell'alterazione dei precedenti assetti organizzativi, ancorché non conformi a legge.

Il giudice del rinvio procederà inoltre agli accertamenti di fatto necessari per l'applicazione dei principi di diritto enunciati, con particolare riguardo alle mansioni svolte dal D. [redacted] e inerenti alla VI q.f. e alla sottrazione di parte significativa delle stesse.

8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale è denunciato il vizio di motivazione contraddittoria della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, siccome l'accertata cessazione della permanenza dell'illecito non poteva escludere i danni già prodotti.

8.1. L'esame del ricorso incidentale resta, evidentemente assorbito, nella decisione di cassazione della sentenza in accoglimento del ricorso principale.


9. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte di appello di Perugia, è incaricato anche del regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro in data 17 gennaio 2006.

Il Presidente



Il Consigliere estensore




IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi - 9 MAG. 2006

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DA
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 11
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533